Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 21 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX, n. 121.
Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 121. R. decreto 23 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Fossano di un'area di proprietà comunale, sita in territorio di Fossano, per la costruenda sede di quel Dopolavoro delle FF. AA., giusta rogito del notaio Melchiorre Majocchi dell'11 ottobre 1940-XVIII, registrato a Fossano il 28 ottobre 1940-XVIII.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1941-XIX

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria S. Chiara » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria S. Chiara », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia, in testa alla ditta Di Fiore Salvatore fu Antonio, Primavera Francesco fu Giuseppe e Vasaturo Carmelo fu Giacomo, alla partita 334, foglio di mappa 198, particella 35, per la superficie di Ha. 2.99.73 e l'imponibile di L. 134,88.

La proprietà confina da tutti i lati con la proprietà di Di Fiore Antonio di Salvatore. Nel fondo v'è un piccolo fabbricato non riportato in catasto;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria S. Chiara » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1941-XIX
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 377. — D'ELIA

(993)

REGIO DECRETO 11 febbraio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Salpitello » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 24 dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Salpitello » riportato nel vigente catasto rustico di Cerignola, in testa alla ditta Palitti Francesco fu Franco usufruttuario, e figli Guglielmo dott. Mario, dott. Raniero, Guglielmina e Adriana, proprietari, alla partita 7860, foglio di mappa 101, particelle 14, 15, 19, 21, 22, 23, 30, per la superficie di Ha. 264.32.17 e l'imponibile di L. 16.022,17.

Il fondo costituente un unico grande accorpamento confina: a nord, con i fondi di Manfredi De Blasiis, terreni fratelli Prudenti ed eredi Falco; ad est, con proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e quotisti vari; a sud, con proprietà Schiavulli Maria e Pasquale, e breve parte del Regio tratturo Foggia-Ofanto; ad ovest, con proprietà Schiavulli Maria e Pasquale e breve tratto del fondo Paduletta e Zezza. I fabbricati (particella 15 sopra riportata di Ha. 0.55.80) ricoprono un'area di circa mq. 650: il rimanente della detta superficie catastale è costituita da « campana » o « corte »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 16 gennaio 1941-XIX, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Salpitello » sopradescritto è **trasferito in** proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 580.000 (cinquecentoottantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1941-XIX
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 184. — D'ELIA

(992)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1941-XIX.
Nomina di tre componenti il Collegio consultivo dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, lettera *a*), del R. decreto-legge **n. 1234 del** l'8 giugno 1936-XIV, che ha sostituito gli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con R. decreto n. 330 del 9 aprile 1911;

Visto il decreto Ministeriale del 2 maggio 1939-XVII, n. 2758, col quale fu provveduto alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1939-41;

Ritenute le vacanze formatesi nel Collegio consultivo dei periti doganali per il decesso del cav. di gr. cr. Troise Pasquale, delegato scelto dal Ministro per le finanze, del Senatore Marozzi Antonio, delegato effettivo rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori e del cav. uff. Cirri Amerigo, delegato supplente rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

Ritenuta la necessità di integrare la costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali;

Visto che il gr. uff. Cremona Fiorenzo, non appartenente all'Amministrazione delle finanze, possiede la competenza tecnica per essere scelto quale suo delegato;

Viste le note del Ministero per gli scambi e le valute in data 28 ottobre e 11 novembre 1940-XIX, colle quali si propongono, d'accordo con le Confederazioni fasciste degli agricoltori e degli industriali, a delegato effettivo il Consigliere nazionale Fotticchia prof. dott. Nello e a delegato supplente il gr. uff. Nodari ing. Franco;

Determina:

Sono nominati membri del Collegio consultivo dei periti doganali:

il gr. uff. Cremona Fiorenzo, come delegato scelto dal Ministro per le finanze, in sostituzione del cav. di gr. cr. Troise Pasquale;

il Consigliere nazionale Fotticchia prof. dott. Nello, come delegato effettivo rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, in sostituzione del senatore Marozzi Antonio;

il gr. uff. Nodari ing. Franco, come delegato supplente rappresentante della Confederazione fascista degli industriali, in sostituzione del cav. uff. Cirri Amerigo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(1036)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1941-XIX.
Sostituzione di un membro del Comitato arbitrale per la risoluzione delle controversie tra il Ministero delle finanze ed il Consorzio industrie fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1932-XI, concernente la costituzione del Comitato arbitrale, previsto dall'art. 16 della Convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1935-XIII, col quale furono apportate varianti alla composizione del Comitato stesso;

Visto che, a seguito delle dimissioni presentate dal comm. rag. Vittorio Verardini, rappresentante il Consorzio industrie fiammiferi in seno al ripetuto Comitato arbitrale, il Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo ha designato a sostituirlo l'avv. prof. comm. Giancarlo Frè, che è iscritto al P.N.F.;

Determina:

Sono accettate le dimissioni del comm. rag. Vittorio Verardini, membro titolare rappresentante il Consorzio industrie fiammiferi in seno al Comitato arbitrale costituito a' sensi dell'art. 16 della Convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, e nella stessa qualità, viene nominato l'avv. prof. comm. Giancarlo Frè.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(1009)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1941-XIX.
Formazione degli elenchi del personale esattoriale in servizio e di quello disoccupato.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 108, del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942;

Visto il proprio decreto 19 aprile 1939-XVII, concernente il collocamento delle categorie inquadrate dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione:

Decreta:

La Commissione di cui al capoverso dell'art. 108 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942, provvede alla formazione degli elenchi del personale esattoriale in servizio e di quello disoccupato seguendo le norme di cui appresso.

A) *Personale in servizio.*

Art. 1.

Alla formazione degli elenchi del personale in servizio si provvede in base a denuncia che gli esattori dovranno effettuare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le denunce di cui al precedente articolo dovranno contenere la indicazione dei lavoratori dipendenti, distinti per collettori, ufficiali esattoriali, personale amministrativo o di ufficio e messi notificatori.

Per ciascun lavoratore dovranno essere indicate, oltre al nome ed alla qualifica di cui sopra, l'età, lo stato di famiglia, i titoli di studio, il servizio eventualmente prestato presso altre esattorie e le eventuali attitudini particolari.

Dovranno inoltre essere indicati:

a) per i collettori: la data della patente e quella di iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 8 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 942;

b) per gli ufficiali esattoriali: la data della conseguita abilitazione e la data della patente.

Art. 3.

La Commissione provvede alla formazione degli elenchi in base ai dati contenuti nelle denunce come sopra pervenute, tenuti presenti i criteri stabiliti dal contratto collettivo interconfederale 28 aprile 1939 e successive modificazioni.

Gli esattori devono denunciare entro cinque giorni il nome e la qualifica dei lavoratori che per qualunque motivo essi abbiano licenziato o che per qualunque causa abbiano cessato dal lavoro, nonchè i lavoratori che comunque siano stati assunti; debbono altresì denunciare mensilmente le variazioni che si verifichino nei dati contenuti nella primitiva denuncia.

B) *Personale esattoriale disoccupato.*

Art. 4.

Gli elenchi del personale esattoriale disoccupato saranno formati dalla Commissione secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 del contratto collettivo 28 aprile 1939 e successive modificazioni, tenute presenti le disposizioni della legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, e le distinzioni di cui al 1° comma dell'art. 108 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con la legge 16 giugno 1939, n. 942.

Art. 5.

Per l'iscrizione nell'elenco dei disoccupati il lavoratore dovrà presentare alla Commissione apposita domanda con l'indicazione dell'età, stato di famiglia, titolo di studio, servizio eventualmente prestato presso altre aziende e di tutti gli elementi relativi ai titoli preferenziali di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 6.

La Commissione provvede trimestralmente alla trasmissione degli elenchi ai competenti uffici di collocamento istituiti presso la Delegazione provinciale della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione ai quali gli esattori dovranno rivolgersi per l'assunzione del personale.

Disposizioni generali.

Art. 7.

Sia per la formazione dell'elenco del personale in servizio, che per la formazione di quello relativo al personale disoccupato la Commissione ha facoltà di richiedere agli esattori ed ai lavoratori tutti i dati ed elementi che ritenga necessari per il controllo delle denunce, nonchè di esperire in qualsiasi altro modo tutte le indagini necessarie allo scopo.

Art. 8.

La Commissione dovrà riunirsi per l'esame delle denunce e delle variazioni per la formazione degli elenchi e per l'espletamento in genere delle attribuzioni di sua competenza almeno una volta al mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per le finanze — p. *Il Ministro per le corporazioni*
DI REVEL — AMICUCCI

(1038)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1941-XIX.
Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 7 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501, con cui è stato costituito l'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.);

Vista la nota 24 dicembre 1940-XIX con cui la Corte dei conti ha comunicato di aver proceduto alla nomina di un suo rappresentante quale componente del collegio sindacale dell'Ente Nazionale Metano;

Vista la nota 29 ottobre 1940-XIX, con cui il Ministero delle finanze ha nominato un suo rappresentante quale componente del collegio sindacale dell'Ente Nazionale Metano;

Decreta:

Articolo unico.

Il collegio dei sindaci dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.), con sede in Roma, è costituito per il triennio 1941-43 come appresso:

Comm. dott. Giulio Sneider, in rappresentanza della Corte dei conti, presidente;

Cav. uff. rag. Antonio Spina, in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro effettivo;

Cav. dott. Pietro Dabbene, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni, membro effettivo;

Dott. Giuseppe Licata, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni, membro supplente.

Roma, addì 17 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1011)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1941-XIX.

Contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante per il bimestre marzo-aprile 1941-XIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX al Senatore dott. Pietro Lissia, Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze;

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 15 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingentamento di alcole etilico di 1ª categoria da svincolare nel bimestre marzo-aprile 1941-XIX dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 30 aprile 1941-XIX potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 50.000 ettanidri.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche di detto quantitativo sarà effettuata in contingenti e con le norme che l'Amministrazione finanziaria impartirà agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Roma, addì 3 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

(1037)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1941-XIX.

Disposizioni relative al censimento e alla requisizione dei recipienti per gas metano compresso nonchè alla disciplina della vendita, del noleggio e della utilizzazione dei medesimi

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728;

Vista la legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1501, concernente la costituzione dell'Ente nazionale metano;

Riconosciuta l'urgente necessità nell'attuale periodo di guerra di disciplinare la distribuzione del metano nel territorio del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti, le aziende industriali e commerciali ed i privati che posseggono o verranno in possesso di recipienti destinati a contenere metano compresso, sono tenuti a farne denuncia al Consiglio provinciale delle corporazioni.

Le Amministrazioni statali e gli Enti ausiliari dello Stato faranno pervenire le denuncie direttamente al Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

La denuncia deve essere fatta con apposita scheda, conforme al modello allegato al presente decreto, in triplice esemplare, che gli interessati ritireranno dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

I tre esemplari della scheda rispettivamente di color rosa, bianco e verde, completati dei dati richiesti, debbono essere consegnati al Consiglio provinciale delle corporazioni dagli attuali possessori di recipienti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e dai futuri possessori di recipienti entro cinque giorni dalla data in cui ne vengono in possesso.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni restituisce al dichiarante, per ricevuta, la scheda rosa, dopo avervi impresso il bollo del Consiglio e scritta la data, trattiene la scheda bianca e trasmette all'Ente nazionale metano, entro cinque giorni dalla data di ricevimento, la scheda verde, dopo averne controllata l'esattezza.

Le Amministrazioni statali e gli Enti ausiliari dello Stato, richiederanno al Ministero delle corporazioni schede in duplice esemplare, restituendo allo stesso Ministero la scheda verde e trattenendo quella bianca.

Art. 3.

Sono vietati dalla data della pubblicazione del presente decreto, senza espressa autorizzazione dell'Ente nazionale metano:

la vendita di recipienti per metano compresso;

il noleggio di bombole da parte di chi non sia produttore o non sia rivenditore di metano;

il noleggio di bombole da parte dei venditori di metano a coloro che non assicurino un ciclo di utilizzazione delle bombole noleggiate inferiore a quattro giorni.

È fatto divieto ai venditori di metano di caricare quei recipienti per i quali i proprietari non assicurino un ciclo di utilizzazione di quattro giorni, salvo espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, se trattasi di bombole di proprietà di esercenti pubblici autoservizi, o dell'Ente nazionale metano se trattasi di bombole di proprietà di altri esercenti di trasporto o di privati.

Le bombole che non sono o non verranno utilizzate debbono essere dai possessori prontamente denunciate all'Ente nazionale metano.

Art. 4.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto l'Ente nazionale metano, su disposizione del Ministero delle corporazioni, può requisire tutte o parte delle bombole in possesso di enti, ditte o privati per garantire la regolare distribuzione del metano.

I prezzi di requisizione saranno determinati con apposite norme che saranno all'uopo emanate dal Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni previste dal R. decreto-legge 14 giugno 1940-VIII, n. 764, nonchè dal R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

Roma, addì 16 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

SCHEDA N. . . . . . .

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Consiglio provinciale delle corporazioni di . . . .

Censimento dei recipienti (bombole, serbatoi, ecc.) per metano compresso

Il sottoscritto (1) . . . .
domiciliato a . . . . via . . . . *N.* . . . .
dichiara di possedere i recipienti per metano compresso indicati in questa scheda.

Data . . . .

IL DICHIARANTE

. . . .

(1) Cognome, nome, paternità e qualifica (presidente, direttore, amministratore ecc. dell'Ente, Azienda, Stabilimento, Servizio, ecc.).

AVVERTENZE.

1. — La scheda dev'essere completa di tutti i dati. Il dichiarante risponde dell'esattezza di essi.

2. — I tre esemplari della scheda (rosa, bianco, verde), completati dei dati richiesti, debbono essere consegnati all'Ufficio provinciale delle corporazioni entro il . . . .

3. — Dei tre esemplari l'Ufficio provinciale delle corporazioni restituisce al dichiarante, per ricevuta la scheda color rosa, dopo avervi impresso il bollo e scritta la data; trattiene la scheda bianca e trasmette all'Ente nazionale metano la scheda verde.

4. — Il dichiarante che denuncia dati inesatti è passibile delle sanzioni previste dal R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, tenute presenti le norme del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

Num. d'ordine	Numero di matricola	Ditta costruttrice	Anno di fabbr.	Data ultima revisione	Diametro ester. m/m.	Peso kg. (1)	Capacità litri acqua	Pressione di esercizio atm.	Luogo di residenza normale bomb.	Utilizzazione che normalmente vien fatta (2)	Tipo di valvola	NOTE

(1) Con solo collare porta cappellotto.
(2) In impianto fisso per l'immagazzinamento del metano (batterie, polmone, ecc.); per il trasporto di metano mediante autoserbatoi oppure autocarri normali; dotazione dell'autoveicolo a metano (autovettura, autobus, autocarro, automotrice, motofurgone, motoscafo, ecc.).

(1039)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1941-XIX.

Determinazione del contributo sindacale dovuto per l'anno 1941 dagli iscritti all'Ente nazionale casse rurali agrarie ed enti ausiliari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visti i propri decreti: 30 luglio 1938, relativo alla applicazione di un contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente nazionale delle casse rurali agrarie ed enti ausiliari; 6 giugno 1939 e 21 febbraio 1940, che prorogano il precedente rispettivamente per gli anni 1939 e 1940;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ente stesso, con la quale viene proposta l'applicazione del contributo sopracitato per l'anno 1940 nelle stesse misure degli anni precedenti;

Sentita la Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Decreta:

E' prorogata per l'anno 1941 l applicazione del decreto Ministeriale 30 luglio 1938 relativo alla determinazione delle misure del contributo sindacale a carico degli iscritti all'Ente nazionale casse rurali agrarie ed enti ausiliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 febbraio 1941-XIX

(1010) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della ditta Salomone Benusiglio, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Salomone Benusiglio si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Salomone Benusiglio, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Senatore Giovanni Dho.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1941-XIX

(1018) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Compagnia italiana Bowden, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Compagnia italiana Bowden, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnia italiana Bowden, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Emilio Galimberti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1941-XIX

(1019) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della società di fatto Fratelli Assael, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la società di fatto Fratelli Assael, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La società di fatto Fratelli Assael, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Giuseppe Enrico Fumagalli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1941-XIX

(1020) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della ditta Emporio scampoli di Kehyayan e Paigniadis, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Emporio scampoli di Kehyayan e Paigniadis, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Emporio scampoli di Kehyayan e Paigniadis, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Carlo Lodola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1941-XIX

(1021) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 4,50	6377	63 —	Gaudio *Antonio* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre De Stefano Maria-Gabriella di Pasquale ved. Gaudio, dom. in Castiglione Cosentino (Cosenza).	Gaudio *Silvio-Antonio* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
P. Naz. 5 %	36370	75 —	Russo *Ottorino*, Renata ed Urania fu Salvatore, minori, sotto la patria potestà della madre De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. di Russo Salvatore, dom. a Catania, con usufrutto vitalizio a De Felice Adelaide fu Giuseppe ved. Russo.	Russo *Alfio-Giuseppe-Ottorino*, Renata ed Urania fu Salvatore, minori, ecc., come contro.
Rendita 5 %	142665	135 —	Schisani *Giovanna* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Gargiulo *Maria-Giuseppa* di Salvatore, dom. in Massalubrense (Napoli).	Schisani *Giovanni* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Gargiulo *Giuseppa* di Salvatore, dom. in Massalubrense (Napoli).
Id.	142666	135 —	Schisani *Anna* fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani *Maria-Anna* fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id.	142667	135 —	Schisani Salvatore fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Salvatore fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id.	142668	135 —	Schisani Concetta fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Concetta fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id.	142669	135 —	Schisani *Annunziata* fu Luigi, minore, ecc., come le precedenti.	Schisani *Nunziata* fu Luigi, minore, ecc., come le precedenti.
Id.	142670	135 —	Schisani Antonio fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Antonio fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
Id.	142671	135 —	Schisani Luisa fu Luigi, minore, ecc., come sopra.	Schisani Luisa fu Luigi, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	329564	476 —	*Innocenti* Lea fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Fabbri Maria fu Alfonso ved. *Innocenti* Alfredo, dom. a Grosseto.	*Degl'Innocenti* Lea fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Fabbri Maria fu Alfonso ved. *Degl'Innocenti* Alfredo, dom. a Grosseto.
Rendita 5 %	158245	5000 —	*Ractz* Anna fu Giuseppe, moglie di Beck Felice, dom. a Napoli.	*Raetz* Anna fu Giuseppe, moglie di Beck Felice, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 (1934)	245731	259 —	Lanata Maria fu Stefano, moglie di Dematteis *Felice*, dom. a Voghera (Pavia), vincolato come dote della titolare.	Lanata Maria fu Stefano, moglie di Dematteis *Pietro-Luigi-Felice* fu Carlo, dom. a Voghera (Pavia), vincolato come dote della titolare.
Id.	488928	364 —	Palma Enghelbert, Giulia e Carlo, maggiorenni, e Paolo, minore, fu Enghelbert, dom. a Gries (Bolzano) con l'usufrutto vitalizio a favore di *Iöhrer Giulia* ved di Palma Enghelbert, dom. a Gries (Bolzano).	Come contro con l'usufrutto vitalizio a favore di *Iörer Giuliana* fu *Giuseppe*, ved. di Palma Enghelbert, dom. a Gries (Bolzano).
Id.	496871	556,50	Bonomi *Rosetta* di *Gabriele*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bonomi *Gabriele* fu Angelo, dom. a Milano.	Bonomi *Elisabetta-Rosa* di *Gabriele-Pietro*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Bonomi *Gabriele-Pietro* fu Angelo, dom. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	364604	420 —	*Cinollo* Santo di Giuseppe, dom. in Monterosso al Mare (Genova).	*Cinolo* Santo di Giuseppe, dom. in Monterosso al Mare (Genova).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	408769	77 —	Colombato *Paolo* fu Francesco, dom. in None (Torino), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale economo nei convitti nazionali del Regno.	Colombato *Giovanni-Paolino-Ambrogio* fu Francesco, dom. in None (Torino), ipotecato come contro.
Id. Id.	515661 515136	35 — 175 —	Colombato *Paolo* fu Francesco, dom. in None (Torino).	Colombato *Giovanni-Paolino-Ambrogio* fu Francesco, dom. in None (Torino).
P. N. 4,50 %	7441	13,50	Mallia Alessandro di *Cesare*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta).	Mallia Alessandro di *Giulio-Cesare*, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	133892 133891	1000 — 5000 —	Giudici *Luigi-Andrea* fu *Giacomo-Luigi*, dom. a Milano, con usufrutto a Zaffram Concezio fu Luigi infermo di mente sotto l'amministrazione provvisoria di Mussi Giovanni fu Andrea, dom. a Como.	Giudici *Andrea-Luigi* fu *Luigi*, dom. a Milano, con usufrutto come contro.
Rendita 5 % P. R. 3,50 % (1934)	141866 506291	140 — 525 —	Garelli *Maddalena* fu Gerolamo, interdetta sotto la tutela di Garelli Giuseppe fu Gerolamo, dom. a Pamparato (Cuneo).	Garelli *Angela-Maddalena* fu Gerolamo, interdetta, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	22965	220,50	Garelli *Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. a Pamparato (Cuneo).	Garelli *Angela-Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. a Pamparato (Cuneo).
Cons. 3,50 % (1906)	855396	525 —	Garelli *Maddalena* fu Gerolamo, nubile, dom. a Pamparato (Cuneo).	Garelli *Angela-Maddalena* fu Gerolamo, nubile, *interdetta sotto la tutela di Garelli Giuseppe*, dom. a Pamparato (Cuneo).
Buoni Tesoro novennali 1944	1209 serie speciale	Capitale 5000 —	Ponti Riccardo fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Vergani *Luisa* fu Luigi ved. Ponti, dom. a Samarate (Varese).	Ponti *Renato-Angelo-Luigi detto Renato* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Vergani *Luigia* detta *Luisa* fu Luigi ved. Ponti, dom. a Samarate (Varese).
Buoni Tesoro novennali 1940	1710 serie 3ª	Capitale 2000 —	Pinardi Umberto fu Cleonice, dom. in *Collecchio* (Parma).	Pinardi Umberto fu Cleonice, *minore, sotto la tutela di Pinardi Ettore di Roberto*, dom. in *San Martino Sinzano* (Parma).
P. R. 3,50 % (1934)	513517	700 —	Garofalo di *Rutino* Giuseppe fu Giustino, dom. a Napoli, con usufrutto a De Ruggiero *di Albano* Maria fu Giuseppe, nubile, dom. in Napoli.	Garofalo Giuseppe fu Giustino, dom. a Napoli, con usufrutto a De Ruggiero Maria fu Giuseppe, nubile, dom. in Napoli.
Cons. 3,50 % (1906)	837174	525 —	Garofalo Adelaide di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Garofalo Adelaide di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come contro.
Id.	837173	525 —	Garofalo Teresa di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Garofalo Teresa di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.
Id.	837175	525 —	Garofalo Carolina di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Garofalo Carolina di Giuseppe, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % P. R. 3,50 % (1934)	143722 143723	273 — 273 —	Lusona Renato, *Vittorino* e Teresa di *Luigi-Arturo*, minore, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da Grosso *Giorgina* fu Alessandro, moglie di Lusona *Luigi*, dom. a Torino.	Lusona Renato, *Vittore* e Teresa di *Luigi-Ettore-Arturo*, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura da Grosso *Giovanna-Giorgina-Maria* fu Alessandro, moglie di Lusona *Luigi-Ettore-Arturo*, dom. a Torino.
B. Tesoro 1941	703 serie 8ª	Capitale 10.000 —	Ramoino *Clelia* fu Natale, vedova di Garrone Evasio, dom. a Pontedassio.	Ramoino *Maria-Geromina-Clelia* fu Natale, vedova di Garrone Evasio, dom. a Pontedassio.
B. Tesoro 1940	1644 serie 4ª	10.000 —		
B. Tesoro 1941	1461 serie 6ª	10.000 —		
P. R. 3,50 %	340612	45,50	Bringhen *Angela* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Quincinetto (Torino).	Bringhen *Margherita* di Giovanni, minore, ecc., come contro.
Id.	53380	402,50	Caggiano Margherita fu Emanuele, moglie di Bellucci Luigi, dom. in Napoli, vincolato di usufrutto a favore di Bosco-Lucarelli *Anna* vedova di Caggiano Emanuele, dom. in Napoli.	Come contro, vincolato di usufrutto a favore di Bosco-Lucarelli *Anna-Maria* fu Celestino vedova di Caggiano Emanuele, dom. in Napoli.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	751714	794,50	Verardi Germana di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Latiano (Lecce), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Albanese *Addolorata* fu Raffaele, moglie di Verardi Salvatore, dom. in Latiano (Lecce).	Verardi Germana di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Latiano (Lecce), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Albanese *Maria-Addolorata* fu Raffaele, moglie di Verardi Salvatore, dom. in Latiano (Lecce).
Rendita 5 %	39063	105 —	Piuzzi Angela di Giuseppe, moglie di *Casasco* Giuseppe fu Pietro, dom. a Viguzzolo (Alessandria), vincolato come dote della titolare.	Piuzzi Angela di Giuseppe, moglie di *Casaschi* Giuseppe fu Pietro, dom. a Viguzzolo (Alessandria), vincolato come dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	706693	80,50	Carozzi *Ettore* fu Giuseppe, dom. in Renate (Milano), ipotecato per cauzione postelegrafica.	Carozzi *Luigi-Giovanni-Ettore* fu Giuseppe, dom. in Renate (Milano), ipotecato per cauzione postelegrafica.
P. R. 3,50 % (1934)	80782	87,50	Ferraris Francesca di *Giovanni*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferraris *Giovanni* fu Lazzaro, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).	Ferraris Francesca di *Evasio-Giovanni-Luigi*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Ferraris *Evasio-Giovanni-Luigi* fu Lazzaro, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	318851	21 —	De Vincentiis Eupremio fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Maria-Antonia* vedova De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto a Libardo *Maria Antonia* fu Cosimo vedova De Vincentiis.	De Vincentiis Eupremio fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Antonia-Maria* vedova De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto a Libardo *Antonia-Maria* fu Cosimo vedova De Vincentiis.
Id.	318852	21 —	De Vincentiis Francesco fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Maria-Antonia* fu Cosimo ved. De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto come sopra.	De Vincentiis Francesco fu Teodoro, minore, sotto la patria potestà della madre Libardo *Antonia-Maria* fu Cosimo ved. De Vincentiis, dom. a Brindisi, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	857239	87,50	Vismara Giovannina-Cristina, Anna, Augusto, Adele, Giacomino, Antonio e Luigi di Giacomo, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri del medesimo, dom. in Lecco. L'usufrutto vitalizio della presente rendita proviene dalla eredità di Piazza Angela, detta Cristina fu Angelo, e spetta a Vismara Galdino fu *Giacomo*.	Come contro. L'usufrutto vitalizio della presente rendita che proviene dalla eredità di Piazza Angela, detta Cristina fu Angelo, spetta a Vismara Galdino fu *Angelo*.
Id.	857240	87,50	Massa dei creditori del piccolo fallimento di Valsecchi Genesio fu Vito, dom. in Lecco, con usufrutto vitalizio come sopra.	Massa dei creditori del piccolo fallimento di Valsecchi Genesio fu Vito, dom. in Lecco, con usufrutto vitalizio come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	155685	31,50	Notarbartolo Giovanna fu Salvatore, moglie di *Bouccard* Tommaso, dom. in Palermo.	Notarbartolo Giovanna fu Salvatore, moglie di *Bourcard* Tommaso, dom. in Palermo.
Cons. 3,50 % (1906)	641969	35 —	*Coluccia* Maria di Donato, moglie di Andretta Oreste di Angelo, dom. a Lecce, col vincolo dotale.	*Pacella-Coluccia* Maria di Donato, ecc., come contro.
Id.	391040 391041	630 — 700 —	Bozzi *Eugenia* fu Cesare, moglie di Scolari Giuseppe di Giovanni, dom. a Milano, vincolato per dote.	Bozzi *Maria-Eugenia* fu Cesare, ecc., come contro.
Id.	641858	175 —	Testore *Lucia* fu Giovanni, moglie di Tasso Giorgio, dom. a Lauriano (Torino).	Testore *Carolina-Lucia* fu Giovanni, moglie di Tasso Giorgio, dom. a Lauriano (Torino).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 febbraio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(758)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria Nazionale Esposizione di Roma Manifestazione 1940-1941-XIX

Biglietti vincenti estratti in Roma nei giorni 4, 5 e 6 marzo 1941-XIX

A) PRIMI PREMI

Biglietti venduti, estratti, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

	Serie	Numero	Premio	L.
1° Bigl. estr.:	AC	n. 96850	1° premio di	L. 3.000.000
2° » »	AC	n. 07820	2° »	» 1.000.000
3° » »	AM	n. 58555	3° »	» 500.000
4° » »	AN	n. 51071	4° »	» 300.000
5° » »	AR	n. 71188	5° »	» 200.000

B) PREMI DA L. 100.000 CIASCUNO: (1)

Bigl.	Serie	Numero
6°	L	n. 46167
7°	N	n. 01713
8°	P	n. 04956
9°	S	n. 15957
10°	V	n. 21033
11°	AA	n. 39768
12°	AG	n. 87664
13°	AM	n. 10919
14°	AQ	n. 48802
15°	AT	n. 14791

C) PREMI DA L. 50.000 CIASCUNO: (1)

Bigl.	Serie	Numero
16°	G	n. 74998
17°	U	n. 23667
18°	V	n. 30210
19°	V	n. 86988
20°	AF	n. 76523
21°	AN	n. 06720
22°	AN	n. 85441
23°	AR	n. 17718
24°	AT	n. 46288
25°	AU	n. 66767

D) PREMI DA L. 20.000 CIASCUNO: (1)

Bigl.	Serie	Numero
26°	A	n. 00691
27°	B	n. 71279
28°	C	n. 14334
29°	D	n. 29761
30°	E	n. 23690
31°	E	n. 64338
32	E	n. 65178
33°	E	n. 89389
34°	G	n. 46843
35°	I	n. 30053
36°	I	n. 77457
37°	I	n. 84971
38°	J	n. 51346
39°	J	n. 54138
40°	J	n. 79008
41°	L	n. 56119
42°	L	n. 79794
43°	M	n. 47733
44°	N	n. 01122
45°	N	n. 30477
46°	R	n. 30978
47°	S	n. 45147
48°	S	n. 73038
49°	T	n. 20407
50°	U	n. 09754
51°	U	n. 89171
52°	U	n. 97822
53°	Z	n. 27104
54°	AA	n. 24494
55°	AA	n. 25554
56°	AB	n. 84881
57°	AD	n. 90801
58°	AE	n. 13082
59°	AE	n. 64514
60°	AF	n. 20947
61°	AG	n. 90196
62°	AH	n. 82500
63°	AI	n. 08271
64°	AI	n. 30658
65°	AJ	n. 14767
66°	AJ	n. 96662
67°	AL	n. 07622
68°	AL	n. 53032
69°	AN	n. 21264
70°	AN	n. 25185
71°	AN	n. 29895
72°	AR	n. 67261
73°	AT	n. 81848
74°	AU	n. 81922
75°	AV	n. 88914

E) PREMI DI CONSOLAZIONE: (1)

Biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di L. 10.000.

Bigl.	Serie	Numero
1°	A	n. 48447
2°	B	n. 09356
3°	B	n. 40760
4°	B	n. 69458
5°	B	n. 85453
6°	C	n. 36281
7°	C	n. 61215
8°	C	n. 68971
9°	C	n. 97806
10°	C	n. 98615
11°	D	n. 12212
12°	D	n. 80600
13°	E	n. 08665
14°	F	n. 16679
15°	F	n. 37280
16°	F	n. 62692
17°	F	n. 71240
18°	F	n. 85755
19°	G	n. 14639
20°	G	n. 26108
21°	G	n. 59142
22°	G	n. 66185
23°	G	n. 72050
24°	G	n. 87830
25°	H	n. 70068
26°	H	n. 83019
27°	H	n. 88951
28°	I	n. 35998
29°	J	n. 11015
30°	J	n. 21725
31°	J	n. 56001
32°	J	n. 78732
33°	K	n. 43020
34°	K	n. 94876
35°	L	n. 98154
36°	M	n. 50144
37°	M	n. 66046
38°	N	n. 63725
39°	O	n. 05001
40°	O	n. 44832
41°	P	n. 11944
42°	P	n. 21614
43°	P	n. 79903
44°	P	n. 87220
45°	P	n. 95615
46°	Q	n. 07270
47°	R	n. 56613
48°	R	n. 74176
49°	S	n. 00462
50°	T	n. 68254
51°	U	n. 00697
52°	U	n. 15821
53°	V	n. 06727
54°	V	n. 34369
55°	V	n. 51206
56°	V	n. 86878
57°	V	n. 88215
58°	X	n. 05545
59°	X	n. 24217
60°	X	n. 36161
61°	X	n. 42178
62°	Z	n. 22721
63°	Z	n. 47030
64°	Z	n. 54940
65°	Z	n. 60335
66°	Z	n. 80953
67°	Z	n. 89355
68°	Z	n. 95176
69°	AB	n. 61210
70°	AC	n. 27813
71°	AC	n. 30682
72°	AD	n. 03618
73°	AE	n. 38264
74°	AE	n. 47944
75°	AF	n. 77605
76°	AF	n. 91436
77°	AG	n. 02444
78°	AG	n. 20816
79°	AG	n. 35852
80°	AH	n. 63825
81°	AI	n. 02757
82°	AI	n. 89291
83°	AJ	n. 10157
84°	AK	n. 33070
85°	AK	n. 40705
86°	AK	n. 77506
87°	AL	n. 20728
88°	AL	n. 50216
89°	AM	n. 91249
90°	AN	n. 85804
91°	AO	n. 00380
92°	AO	n. 09491
93°	AO	n. 97283
94°	AP	n. 58664
95°	AQ	n. 33260
96°	AQ	n. 87504
97°	AR	n. 14340
98°	AR	n. 31687
99°	AR	n. 85187
100°	AS	n. 08967
101°	AS	n. 09962
102°	AT	n. 09001
103°	AT	n. 76565
104°	AU	n. 31320
105°	AU	n. 75315
106°	AV	n. 18178
107°	AV	n. 48336
108°	AX	n. 02001
109°	AX	n. 04083
110°	AX	n. 45114
111°	AX	n. 92119
112°	AX	n. 97957
113°	AZ	n. 12776
114°	AZ	n. 26794
115°	AZ	n. 67634

(1) I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero.

F) PREMI AI VENDITORI:

1. Al venditore del biglietto Serie AC n. 96850, vincente il 1° premio .... L. 100.000
2. Al venditore del biglietto Serie AC n. 07820, vincente il 2° premio .... » 40.000
3. Al venditore del biglietto Serie AM n. 58555, vincente il 3° premio .... » 27.500
4. Al venditore del biglietto Serie AN n. 51071, vincente il 4° premio .... » 17.500
5. Al venditore del biglietto Serie AR n. 71188, vincente il 5° premio .... » 12.500

G) Dieci premi da L. 3000 ciascuno ai venditori dei dieci biglietti vincenti i premi da L. 100.000 di cui alla lettera *B*);

H) Dieci premi da L. 1500 ciascuno ai venditori dei dieci biglietti vincenti i premi da L. 50.000 di cui alla lettera *C*);

I) Cinquanta premi da L. 1000 ciascuno ai venditori dei cinquanta biglietti vincenti i premi da L. 20.000 di cui alla lettera *D*);

L) Centoquindici premi da L. 500 ciascuno ai venditori dei centoquindici biglietti vincenti i premi di consolazione di cui alla lettera *E*).

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE LOTTERIE NAZIONALI

Approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII modificato con R. decreto 29 gennaio 1940-XVIII, n. 220 e con legge 5 dicembre 1940-XIX, n. 1756

Art. 16. — I premi dei biglietti vincenti saranno pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie - agli esibitori dei biglietti.

All'uopo i biglietti vincenti dovranno essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del pos-

sessore, al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del « Bollettino Ufficiale » dell'estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale dovrà, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle finanze, apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti dovranno essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto e le generalità dell'esibitore; il pagamento sarà effettuato mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore dell'esibitore, secondo le generalità indicate nella domanda.

Art. 17. — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti saranno pagati dal Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie — alla persona le cui generalità risultino segnate nella parte anteriore delle matrici dei biglietti; se nella parte anteriore delle matrici siano segnate le generalità di più persone il pagamento sarà effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto dovranno presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle finanze — Ispettorato generale per il Lotto e le Lotterie — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del « Bollettino Ufficiale » dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante indicando la serie ed il numero del biglietto vincente.

Roma, addì 7 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le finanze*
Presidente del Comitato generale di direzione delle Lotterie nazionali
DE MARTINO

(957)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica (dal 12 novembre 1940-XIX a tutto il 28 febbraio 1941-XIX).

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI TORINO

(17) *A. Tedeschi & Fratello*, Torino, via Pozzo strada, 12. — Produzione e commercio di vernici, colori ed affini. — A seguito del decesso dell'unico proprietario della ditta Tedeschi Aristide, l'azienda è passata in proprietà alla di lui vedova Rimini Rosetta fu Gerolamo ed ai figli Lidia ed Attilio minori sotto la patria potestà della madre suddetta. La ditta è venuta così ad essere composta in società di fatto fra le tre persone suddette ed ha assunto la denominazione di A. Tedeschi & Fratello di Tedeschi Rosetta & Figli.

(37) *Laras Guglielmo*, Torino, via Orto Botanico, 26. — Commercio ambulante tessuti e mercerie. — La ditta che, come da pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 novembre 1940, n. 280, aveva cessato la propria attività, a seguito della revoca della relativa licenza, ha ripreso l'attività stessa in quanto tale licenza le è stata nuovamente rilasciata in data 4 gennaio 1941.

(61) *Lattes Biblioteca Circolante*, Torino, via Carlo Alberto n. 21. — Esercizio di biblioteca circolante. — La ditta ha notificato di aver cessato il proprio esercizio il 21 novembre 1940.

(74) *Tipografia Augusta*, Torino, via Vassalli Eandi n. 23. — Esercizio di tipografia. — La ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio al 30 novembre 1940.

(88) *Regno del Ricamo*, Torino, via XX Settembre, 14. — Ricami. — L'ebrea Cei Piera fu Virgilio, unica proprietaria della ditta in questione, è stata discriminata con provvedimento ministeriale del 27 febbraio 1940. La ditta viene quindi cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

(106) *Caffaz Eugenia*, Torino, via Orto Botanico, 26. — Commercio ambulante di calze, mercerie, ecc. — La ditta che, come da pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 novembre 1940, n. 280, aveva notificato di aver cessato la propria attività a seguito della revoca della relativa licenza, ha ripreso l'attività stessa in quanto tale licenza, le è stata nuovamente rilasciata in data 4 gennaio 1941.

(108) *Zaccuti Alcibiade*, Torino, corso Re Umberto, 8. — Agente di commercio. — L'ebreo Zaccuti Alcibiade fu Federico, unico proprietario della ditta, è stato discriminato con provvedimento ministeriale del 5 agosto 1940. La ditta viene pertanto cancellata ad ogni effetto dall'elenco *C* delle aziende ebraiche.

(117) *Levi Alfredo fu Giacomo di Levi Oreste*, Torino, via Montebello, 26. — Impresa casermaggio. — La ditta ha notificato di aver cessato il proprio esercizio al 1° gennaio 1940.

(128) *Figli di S. Diena*, Carmagnola. — Commercio maglierie, filati ecc. — La predetta società in nome collettivo è stata sciolta e posta in liquidazione con accordo del 16 novembre 1940 e con la nomina a liquidatore del consocio Diena Attilio fu Samuele. Lo stesso liquidatore ha, successivamente, notificato la cessazione della ditta stessa con effetto al 23 dicembre 1940.

(133) *Jona Cesare*, Torino, via Palazzo di Città n. 2. — Commercio carte da giuoco. — Al 1° novembre 1940, hanno cessato di far parte della ditta gli ebrei Ettore, Umberto e Cesira fratelli e sorella fu Cesare e, così la ditta venne ad essere esercita esclusivamente dalla ebrea Jona Fiorina fu Cesare in Sacerdote sotto la denominazione « Ditta Cesare Jona di Jona Fiorina ».

(134) *Levi Adolfo*, Torino, via XX Settembre 97. — Agente di commercio. — La ditta ha notificato di aver cessato il proprio esercizio il 31 dicembre 1940.

(169) *De Leon Fratelli - Elettrauto*, Torino, corso Vittorio Emanuele, 38. — Industria parti elettriche per auto. — In data 20 ottobre 1940, entrarono nella ditta gli ebrei Giacomo Emilio De Leon di Isacco e De Leon Michele Attilio di Isacco venendo, quindi, la ditta ad essere composta in società di fatto fra gli stessi ed il precedente proprietario Arturo De Leon di Isacco. La ditta ha, successivamente, notificato di aver cessato il proprio esercizio al 20 dicembre 1940.

(172) *Accomandita Rappresentanze Tecniche Industriali - A.R.T.I.*, Torino, via Menabrea, 9. — Esercizio di rappresentanze. — La ditta ha notificato di essere cessata al 31 dicembre 1940.

(173) *Arti Poligrafiche Editrici (in liquidazione) A.P.E.*, Torino, via Menabrea, 9. — Esercizio dell'industria grafica. — La ditta ha notificato di aver cessato il proprio esercizio al 31 dicembre 1940.

Marco Bedarida, Torino, via Milazzo, 2, (già via Mario Gioda, 4). — Esercizio di rappresentanza. — La ditta ha denunciato di aver cessato il proprio esercizio al 21 dicembre 1940.

N.B. — I numeri in parentesi si riferiscono all'elenco *C* delle aziende ebraiche della provincia di Torino, elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1939, n. 294.

(980)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 24 febbraio 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Giorgio Viola di Campalto, console onorario di Romania a Venezia.

(1013)

In data 20 febbraio 1941-XIX è stato concesso l'exequatur al signor Luis Martinez Merello, console di Spagna a Milano.

(1014)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20435 del 15 gennaio 1941-XIX, il minore Artom Maurizio di Vittorio e di Celli Wanda, nato a Torino il 31 agosto 1934 e residente a Torino, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Artom » con quello « Celli » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1015)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia di Sicilia, in liquidazione, con sede in Ventimiglia di Sicilia (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 settembre 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia di Sicilia, con sede nel comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) e mette n liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 29 agosto 1940-XVIII con il quale il sig Antonino Meccia è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Edoardo Battaglia fu Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Ventimiglia di Sicilia, avente sede nel comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Antonino Meccia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(909)

Nomina di tre sindaci effettivi e di tre sindaci supplenti della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 35 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto 14 giugno 1938-XVI del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Vedute le designazioni fatte rispettivamente dal Ministro per la cultura popolare, dal Ministro per le finanze e dalla Banca nazionale del Lavoro;

Dispone:

I signori comm. dott. Oreste del Porto, comm. Bruno Strino e comm. dott. Alberto Angiolillo, sono nominati sindaci effettivi della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca nazionale del Lavoro, con sede in Roma, per un anno a decorrere dalla data di approvazione del bilancio 1940.

I signori cav. dott. Camera Andrea, dott. Giovanni Garofoli e gr. uff. Ercole Walter Ferme, Consigliere nazionale, sono nominati sindaci supplenti della Sezione stessa, per l'anzidetto periodo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(945)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 20 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176, e successive estensioni, concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo amministrazione del Corpo di Commissariato aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, possono percorrere la carriera fino al grado di capitano (grado 9°).

Gli stipendi sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1939, n. 591, aumentati in base alla legge 16 aprile 1940, n. 237.

Le indennità sono quelle previste dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dal R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, muniti di diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale) ovvero titolo corrispondente rilasciato secondo il precedente ordinamento scolastico e che soddisfino inoltre alle seguenti condizioni:

a) siano iscritti al P. N. F. o ai G. U. F. o alla G. I. L.;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27° alla data del presente decreto. Detto limite è aumentabile:

1) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F., da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

2) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente non si superi il 48° anno di età alla data del presente decreto;

c) risultino di buona condotta pubblica e privata e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

d) abbiano l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria e in Colonia. L'accertamento relativo sarà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica prima dell'inizio degli esami.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da L. 6, e dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - 2° Reparto - Ufficio concorsi - 1ª Sezione) Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti:

1) documento comprovante l'iscrizione al P. N. F. (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario, o dal vice-segretario se trattasi di capoluogo di provincia, del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario, o dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo della provincia a cui il Fascio appartiene, attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai G. U. F. o alla G. I. L. e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario autorizzato a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato redatto su carta legale deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*) quando sia prodotto anche ai fini della proroga del limite massimo di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del tribunale competente ovvero dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

3) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) legalizzato dal presidente del tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio, per gli ufficiali o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata, per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare,; oppure certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8) titolo di studio di cui all'articolo precedente in originale ovvero in copia notarile debitamente legalizzata, oppure certificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, firmato dal capo dell'Istituto da cui esso viene rilasciato e vistato dal Regio provveditore agli studi, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, con il relativo diploma originale;

9) fotografia recente, con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

10) documenti in carta da bollo da L. 4, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali, di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni.

Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata ovvero un certificato del Ministro Segretario o del Vice segretario del P. N. F. che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze suddette si siano maturati dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami;

11) ogni altro titolo di studio o tecnico professionale, di cui il candidato sia in possesso.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati ed il loro preciso recapito; delle successive eventuali variazioni di questo dovranno dare tempestiva comunicazione, a mezzo lettera raccomandata diretta al Ministero dell'aeronautica, Direzione generale del personale militare, 2° Reparto, Ufficio concorsi, 1ª Sezione - Roma.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità Amministrative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 4, 5), 6) e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente abbia titolo agli aumenti di età previsti per i coniugati con o senza prole o per i vedovi con prole lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso e dovrà pervenire al Ministero inderogabilmente non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 5) e 6) ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I militari in servizio, stante il termine perentorio, sono autorizzati a inviare direttamente al Ministero stesso le domande, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero oltre il termine stabilito.

Disposizioni speciali per i militari alle armi e per i residenti in A. O. I. e all'estero.

I concorrenti che dimostrino la loro qualità di militari alle armi oppure che dimostrino, mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile, di risiedere nell'A. O. I., potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero almeno 10 giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre nel termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente stesso, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Il Ministero si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, in seguito a controllo dei documenti, quei candidati che usufruendo delle suddette facilitazioni non abbiano presentato la regolare documentazione entro i termini prescritti.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso si riserva di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che stabilirà il Ministero nei giorni di cui sarà data tempestiva comunicazione, mediante avviso personale, ai singoli candidati.

Gli esami consisteranno nelle sole prove scritte secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 7.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto. Essa sopraassiederà allo svolgimento degli esami che avranno luogo in Roma, mentre presso le altre sedi funzioneranno apposite commissioni di sorveglianza. I temi delle quattro prove di esame, uguali per le varie sedi, verranno prescelti dal Ministero e da questo trasmessi, in altrettante buste chiuse e sigillate, ai Comandi di aeronautica nella cui giurisdizione avranno luogo gli esami. Per la sede di Roma tutte le operazioni di esame saranno svolte direttamente dalla Commissione esaminatrice.

I Comandi di aeronautica il mattino del giorno degli esami, consegneranno le buste chiuse e sigillate sopradette ai presidenti delle Commissioni di sorveglianza di cui sopra, che apriranno le buste medesime all'inizio di ciascuna prova in presenza dei candidati.

I temi verranno svolti dal concorrente nel tempo massimo di cui all'unita tabella, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati od appunti di qualsiasi genere, fatta eccezione, per le materie giuridiche, dei codici e delle leggi che il Ministero dell'aeronautica preciserà in tempo utile.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il punteggio di ciascuna prova sarà espresso in ventesimi e, per conseguire l'idoneità, i concorrenti dovranno ottenere in ciascun esame la votazione minima di 12/20 ed una media di almeno 14/20.

I concorrenti saranno classificati in base alla votazione complessiva riportata.

La votazione complessiva consisterà nella somma dei punti conseguiti nelle singole prove scritte aumentata dei punti ottenuti per i titoli eventualmente presentati (valutati da 1 a 5 punti complessivamente a giudizio insindacabile della Commissione).

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nel Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive aggiunte ed estensioni.

Art. 8.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati idonei nella graduatoria dal 1° al 20° compreso.

I concorrenti classificati nella graduatoria oltre il 20° non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministero, però in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di ciascuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 9.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere il regio assentimento per il matrimonio contratto ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, che non abbia ottemperato alla presente disposizione o che non abbia ottenuto il regio assentimento.

Art. 10.

Disposizioni speciali per i sottufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica.

Il limite di età per partecipare al concorso di cui al presente bando è elevato al 36° anno per i sottufficiali in servizio permanente nella Regia aeronautica, salvo le proroghe di cui all'art. 3 da dimostrarsi con la presentazione degli appositi certificati e nei termini di cui all'art. 4.

I sottufficiali sono dispensati dal presentare i richiesti documenti eccezione fatta per quelli comprovanti il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2 e l'iscrizione al P. N. F.

La domanda dovrà essere presentata al Comando di reparto da cui il concorrente direttamente dipende, nel limite di tempo stabilito dall'art. 4 del presente bando.

I Comandi riceventi daranno corso per via gerarchica alla domanda con ogni urgenza, allegandovi copia del foglio matricolare, mod. 59, copia delle note caratteristiche degli ultimi due anni unitamente ad un rapporto informativo sul servizio e sulle mansioni disimpegnate dal concorrente e dichiarando se il medesimo per autorevolezza, qualità militari e condotta sia ritenuto meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1941-XIX

p. Il Ministro: PRICOLO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di Commissariato aeronautico, ruolo amministrazione

Numero d'ordine	PROVE D'ESAME	Durata delle prove
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	7 ore
2	Tema di ragioneria	7 ore
3	Tema di amministrazione e contabilità generale dello Stato	7 ore
4	Tema di economia politica, scienza delle finanze e diritto corporativo oppure di diritto costituzionale ed amministrativo oppure di diritto civile e commerciale	7 ore

DIRITTO COSTITUZIONALE

Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Lo Stato: concetto, forme e qualificazioni - L'attuale concezione italiana dello Stato.

Lo Statuto italiano e le sue origini.

Le nuove forme costituzionali e la legge sul Gran Consiglio del Fascismo - Lo Statuto del Partito Nazionale Fascista.

Le forme di governo, i poteri e gli organi dello Stato.

Il Re: poteri e prerogative.

Il Capo del Governo: attribuzioni e prerogative - Legge del 1925.

La presidenza del Consiglio.

La Camera: antica organizzazione elettorale - Riforme fasciste.

Il Senato: sistema bicamerale - Nomina dei Senatori - Attribuzioni giudiziarie del Senato.

Prerogative parlamentari - Funzioni delle Camere - Legislature. Commissione legislativa.

Rapporti fra lo Stato e gli individui - I diritti e i doveri principali dei cittadini e degli stranieri in Italia.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il diritto amministrativo e le sue fonti dirette ed indirette - Concetto ed organizzazione della pubblica amministrazione.

L'Amministrazione centrale L'Amministrazione locale governativa e l'Amministrazione locale autonoma - Organi esecutivi, organi consultivi, organi di controllo.

I funzionari e gli impiegati pubblici - Demanio e patrimonio.

Espropriazioni per pubblica utilità - Gli atti amministrativi - Caratteri e vizi dei medesimi.

Cenni sulla difesa dei cittadini contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi dei loro diritti (azione giudiziaria) o interessi (ricorsi amministrativi e contenziosi).

Impero - Colonie - Possedimenti.

ECONOMIA POLITICA

Concetti fondamentali dell'economia politica: desideri e bisogni.

Utilità - Valore - La ricchezza: beni e servizi.

La produzione della ricchezza - I così detti fattori della produzione: terra, capitale e lavoro; intraprenditori e salariati.

Rapporti fra i fattori della ricchezza. Varie specie di imprese (industriali, commerciali, agricole) e varietà di rapporti che ne nascono.

Interesse, rendita della terra, salari e profitti.

La circolazione, genesi, condizioni e forme dello scambio. Costo, valore e prezzo, domanda ed offerta.
La moneta. Cambi.
Credito: titoli di credito, istituti di credito (distinzione, ordinamento, funzioni). Operazioni di borsa.
Libera concorrenza. Monopoli. Statizzazione e municipalizzazione di servizi. Commercio internazionale. Libero scambio e protezionismo. Il problema dell'autarchia economica.
Fatti demografici e sociali, in rapporto alla produzione, distribuzione e scambio delle ricchezze.
Le crisi economiche.

SCIENZA DELLE FINANZE.

Concetto della scienza delle finanze Relazioni di questa con altre discipline, in particolare con la scienza dell'amministrazione e con l'economia politica.
Formazione del patrimonio pubblico - Classificazione delle attività e passività patrimoniali - Del demanio fiscale.
Le spese pubbliche - Specie, caratteri e norme giuridiche e politiche che le riguardano - Spese per la formazione del demanio e patrimonio pubblico e spese per la gestione dei servizi pubblici generali e speciali.
Le entrate pubbliche - Entrate patrimoniali - Entrate straordinarie, ordinarie e derivate - Imposte, tasse e tributi - Criteri di ripartizione delle imposte in relazione alla capacità contributiva dei cittadini.
Entrate straordinarie - Debito pubblico - Forme e modi di stipulazione, rimborsi, conversione - La carta moneta - Le alienazioni dei beni patrimoniali.
Il bilancio dello Stato - Norme giuridiche e politiche per la formazione, approvazione ed esercizio del bilancio - Dell'avanzo e del disavanzo - Modi con cui si provvede al disavanzo.

DIRITTO CORPORATIVO

L'ordinamento corporativo in generale - L'organizzazione corporativa - Le categorie professionali - Le associazioni professionali.
Le Federazioni e le Confederazioni - L'inquadramento sindacale - Le finanze sindacali.
Gli organi corporativi - Il Ministero delle corporazioni.
Gli organi giurisdizionali - L'azione corporativa - Varie forme dell'azione corporativa.
Il contratto collettivo di lavoro in generale - Regolamenti e tariffe professionali - Le ordinanze corporative di lavoro.
Le controversie collettive del lavoro. Il procedimento e la decisione nelle controversie collettive.
La disciplina collettiva dei rapporti economici - L'azione corporativa rivolta ai singoli - La tutela dell'economia.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLO STATO

Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.
Procedimento per incanti, licitazioni e trattative private.
Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.
Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.
Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.
Anno finanziario Bilancio di previsione - Rendiconto generale, consuntivo.
Residui attivi e passivi - Aggiunte e varianti al bilancio di previsione.
Ragioneria generale e ragionerie delle amministrazioni centrali.
Intendenze di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali.
Direzione Generale del Tesoro - Sezioni di tesoreria.
Agenti che maneggiano valori dello Stato - Loro responsabilità.
Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.
Entrate dello Stato e loro fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie dei mandati e loro pagamenti - Spese fisse - Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del Portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

DIRITTO CIVILE

Il diritto civile e le sue fonti - Interpretazione della legge - La legge nello spazio e nel tempo.
Le persone fisiche - La capacità giuridica, nascita, modificazione ed estinzione - Termine della esistenza delle persone fisiche - Commorienza - Assenza.
Le persone giuridiche.
Il diritto di famiglia: matrimonio, filiazione, legittimazione e adozione - Rapporti personali fra coniugi e fra genitori e figli - La tutela e la cura.
Successione: legittima e testamentaria - Accettazione e rinunzia dell'eredità - Legati e principali loro effetti.
La proprietà: concezione, limiti e difesa - Modi di acquisto e di perdita della proprietà.
Il possesso: sue forme, suoi effetti e sua difesa.
Le servitù: concetto, distinzioni principali, costituzione ed estinzione.
Le obbligazioni: varie specie e norme relative - Le fonti delle obbligazioni - Contratti e quasi contratti, delitti e quasi delitti - Adempimento e inadempimento delle obbligazioni - La prova delle obbligazioni - Garanzie personali e reali delle obbligazioni - L'estinzione delle obbligazioni.
Principi generali, relativi ai contratti di vendita, locazione, mandato, società, comodato, mutuo e transazione.

DIRITTO COMMERCIALE

Il diritto commerciale e le sue fonti - Gli atti di commercio - I soggetti del diritto commerciale: commercianti, società commerciali.
I mediatori - Rappresentanza, mandato, commissione.
Le società commerciali e la loro disciplina giuridica, con riferimento alle nuove norme emanate dal Governo italiano - Le associazioni.
I titoli di credito: in particolare la disciplina della cambiale e delle varie specie di assegni.
Le obbligazioni commerciali - In particolare della vendita, del conto corrente, del deposito regolare ed irregolare, delle operazioni bancarie, dei contratti di trasporto e di assicurazione delle varie specie.
Fallimento e concordato preventivo.

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(1033)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.